

²³
30 apr. 1844

Bologna

Ladecchi

XV

Editto sulla stampa

Ita 53, 531 (23)

2^a ed.

ARCHIVIO

ISTORICO-CONTEMPORANEO-ITALIANO

DELLA

TIPOGRAFIA ELVETICA

N.º

INTORNO
ALL' EDITTO PONTIFICIO SULLA STAMPA
OSSERVAZIONI

DEL CONTE

CAMILLO LADERCHI



BOLOGNA
TIPOGRAFIA TIOCCHI NELLE SPALINIE
1847

Con l'Editto 13 Marzo che introduceva i Consigli di Censura, la Segreteria di Stato intendeva adempiere una delle promesse fatte nella Circolare del 24 Agosto 1846; intendeva farci dono d'un'istituzione diretta appunto a *promuovere il bene reale, positivo e pratico dello Stato*, per l'azione possente che la stampa adopera sull'*educazione civile e morale* di tutte le classi. Ognuno però conosce a quante controversie e discussioni abbia dato luogo la sua pubblicazione. Alcuni, credendo che la libertà da esso concessa sia poca ed insufficiente, altri sognando una libertà indefinita sotto il regime di leggi meramente repressive degli abusi, han mosso lagni e querimonie contro le sue disposizioni. Chi per lo contrario ha ravvisato in esso un gran beneficio impartitoci, per la libera discussione che ci accorda in tutte le materie appartenenti alla pubblica amministrazione, ha cercato acquetare i lamenti lodando e ringraziando il Governo per averci messi sulla via che dà forma legale all'esercizio delle libertà; la regola in modo sicuro e uniforme; e impedisce dall'un canto

che se n'abusi, dall'altro che sian inceppate, soffocate, ed oppresse da' capricci dell'arbitrio senza nome. Noi, mossi da simpatia pei mantenitori di quest'ultima sentenza, e volendo pur apportare anche noi la nostra pietra all'edificazione e consolidazione di quella vicendevole concordia tra governanti e governati, chè gloria si bella di chi seppe fondarla, reputiamo possa riuscire di qualche giovamento il ricordare e riassumere lo stato della pubblica opinione in Italia su questo importante argomento. E in verità ci sembra che se ad essa vuolsi avere riguardo nella compilazione delle leggi di ogni specie, molto più ciò riesce indispensabile quando si tratta di leggi sulla stampa: le quali, sotto la scorta di alcuni sommi e primitivi principii, vogliono appunto essere allargate o ristrette nelle discipline della pratica applicazione, secondo le esigenze e i consigli di quella pubblica opinione, che con la stampa ha sì stretta relazione e dipendenza, da darne e riceverne vicendevolmente la direzione. Se si arrivasse a dimostrare che l'Editto del 15 Marzo soddisface a quanto domandavano, prima che venisse in luce, gli scrittori riputati più sapienti in questi studi dall'universale degli italiani, e, dopo la sua promulgazione, ottenne l'approvazione di quelli, i quali sono più generalmente considerati, come gli organi appunto della pubblica

opinione; ci pare certamente che allora si potrebbe dire di aver fatto il miglior elogio della legge. E questo appunto ci proponiamo chiarire essere avvenuto, non senza aggiungere alcune considerazioni sui mezzi d'ampliare la libertà concedutaci dalla legge d'oggi, in un tempo avvenire, più o meno vicino, a seconda de' bisogni e delle circostanze, che alla somma prudenza del Governo spetterà ponderare e apprezzare.

La rivista che intraprendiamo comincia da un nome ricevuto oggi da molti per autorità irrecusabile: e che dev'essere riverito da tutti come uno de' più splendidi ingegni che onorino la filosofia e le lettere italiane. Vincenzo Gioberti nel suo *Primato morale e civile degli italiani* (p. 161^a dell' *Edizione di Brusselle 1843*) parlando della stampa la vorrebbe sincera, libera e non serva, ordinata e non licenziosa. Ma ad ottenerla tale, soggiunge, nuoce ugualmente la licenza e la servitù. E sta bene riferire alcune delle eloquenti parole, ove descrive i mali della indefinita libertà degenerante in licenza. —

» Quella che oggi appellasi da molti libertà
 » dello stampare, dovrebbe piuttosto chiamarsi
 » licenza, ed è nemica capitale della
 » morale pubblica e privata, dello Stato e
 » della religione, della quiete individuale, e
 » della licenza e tranquillità universale.
 » Nuoce anco gravemente alle scienze, alle
 » lettere e alle gentili arti, invece di giovar

» loro, comè si crede da molti..... Imperoc-
 » chè dove è sciolta da ogni regola, le gaz-
 » zette a poco a poco sottentrano ai libri,
 » la plebe de' giornalisti divenuta signora
 » del campo e la facoltà d' insegnare cade
 » in mano al volgo, cioè agl' ignoranti. Chi
 » volesse mettere il colmo alla ruina intellet-
 » tiva e morale d' Italia non avrebbe che ad
 » introdurvi e stabilirvi per qualche lustro
 » la licenza dei torchi. — Accanto però a
 » queste parole ne stanno altre che consacra-
 » no come un diritto quella che l' Editto ap-
 » punto del 15 Marzo volle assicurarci col
 » nome di onesta libertà. — » La moderata
 » libertà della stampa è un diritto degli
 » uomini civili; imperocchè, niuno avendo
 » potestà d' impedire la manifestazione del
 » vero, niuno può altresì vietare il promul-
 » garlo coi modi più efficaci e speditivi a
 » coloro che lo discoprono. — Da' quali
 » principii deducendo la necessità di un freno
 » legittimo alla stampa, dopo avere ricordate
 » la solita distinzione della censura in preven-
 » tiva e repressiva, e accennato che questa
 » appartiene proprio ai governi rappresentativi,
 » propone come mezzo opportuno ad ottenere
 » una buona censura preventiva, *determinata
 » cioè dalle leggi, e conserta a per forma, che
 » l' errore è il capriccio non ci possano aver
 » luogo*; l' erezione di un Consiglio composto
 » di più persone, acciò il giudizio dello scrit-
 » to da stamparsi non sia abbandonato al cri-

terio e all' arbitrio di uno solo; e di più
 che siano stabiliti più gradi di giurisdizione,
 onde appellare, in caso di rifiuto, dal decre-
 to del Consiglio inferiore ad un altro che
 gli sia superiore. Proposta che, come ognun
 vede, contiene il principio stesso da cui fu
 informato l' Editto del 15 Marzo. E non ne
 differisce che per due capi. Uno è, ch' egli
 vorrebbe il Consiglio assai più numeroso di
 quel che l' Editto ce l' abbia dato, vorrebbe
 una specie di *giurati intellettuali*, com' egli
 li chiama, giudicanti a *foggia del giuri In-
 glese*, cioè all' unanimità, per rendere efficace
 una condanna. L' altro procede dall' enu-
 merazione *delle regole universali atte a formare
 un codice censorio*, ch' egli fa molto più co-
 piosa di quella del nostro Editto. Ma intor-
 no a queste differenze dovrem parlare più
 abbasso. Per ora basti tenere, che il princi-
 pio essenziale della nostra legislazione è quel
 medesimo che venne consigliato dal Gioberti.

Non si creda mania di contrapposti se al suo
 nome facciam succedere quello d' un gesuita.
 A chi non va a grado cotesta qualità diremo,
 essere uno de' pochissimi, di cui lo stesso Gio-
 berti parla con onore, e salva dall' anatema
 generale che lancia contro a' suoi confratel-
 li: a tutti, quel che importa maggiormente,
 essere intelletto de' più profondi ch' abbia
 l' Italia: il P. Taparelli, fratello de' Marche-
 si Massimo e Roberto d' Azeglio. Nel suo
saggio teoretico di diritto naturale (§ 897

e seg.) parla anch' esso della Censura, e tiene che le passioni politiche abbiano travolta la questione con esagerazioni, pro e contro. *La politica di Stato volle far infallibili di diritto i Sovrani..... l'anarchia filosofante volle sostenere il diritto di propagar il falso per amore della verità: amendue perdettero i diritti veri per mantenersi nei pretesi.* — Ed è un problema, secondo lui, la di cui soluzione dipende dall'applicazione di questi due principii: 1. che vi sono certe verità religiose naturalmente necessarie all'ordine sociale, cui servono di fondamento, per le quali la società ha diritto di proibire che nulla si dica o stampi contro di esse; come, a cagion d'esempio, l'esistenza di una provvidenza remuneratrice, l'immortalità dell'anima ec. 2. che coteste verità, *naturalmente pochissime*, son tali che appena il raziocinio dell'uomo incomincia a volerle sviluppare e investigarne le basi, s'intrica e le perde, se non accorre in suo sostegno la fede. — Donde deriva due corollarii: » 1. che una società assistita dalla Rivelazione, non solo può, ma deve promuovere l'unità degl'intelletti nel di lei ossequio; e vietare ogni espressione di sensi contrari. La censura è dunque retaggio essenzialmente di una società che abbracciò qualche dottrina; la censura estesa a dommi positivi è retaggio di una società che si professa dipendente dalla Rivelazione; in ogni al-

» tra società ella è tirannica perchè irragionevole: — 2. ragionevolmente negli stati cattolici la censura viene affidata o almeno assoggettata a chi è riputato organo della verità, alla Chiesa, e a chi ne conosce a fondo e ne riverisce l'ingnamento! — È facile il vedere, come anche questa dottrina sia stata assunta a base del nuovo Editto, dove si mantiene la censura ecclesiastica, come principale, separata dalla politica, ed anteriore ad essa, per modo che la libertà conceduta di trattare in stampa ogni argomento di scienze, lettere, arti, storia contemporanea e pubblica amministrazione non incomincia se non dopo esaurita la censura ecclesiastica. La quale conserva sola ed indipendente l'ufficio esclusivamente proibitivo di trattare e porre in discussione le verità rilevate, delle quali è custode; mentre la censura politica riveste un carattere molto più mite, poichè meramente limitativo della libertà conceduta; diretta unicamente ad infrenarne e prevenirne gli abusi.

Imperocchè, sebbene il P. Taparelli chiami tirannica ed irragionevole la censura ne' paesi non cattolici, e ne' paesi cattolici ne riservi l'esercizio alla sola tutela delle verità fondamentali sull' quali poggia l'ordine sociale; rese evidenti e pratiche, unicamente per la Rivelazione, in guisa da ridurla entro limiti ristrettissimi; non per

questo lo si dee credere partigiano dell' assoluta ed indefinita libertà di stampare. Esponendo i principii direttivi del diritto naturale, egli doveva far conoscere, come da questi discenda ragionevolmente il diritto di vietare in modo assoluto di trattare e discutere certe materie, che rimetterebbero quasi in discussione le verità sulle quali si basa tutto intero l'ordine sociale. Doveva porre e far sentire il confine che disgiunge coteste materie dalle altre tutte, sulla trattazione delle quali non si potrebbe estendere il divieto, senza tirannia, e che perciò ammettono e richieggono il regime della libera discussione. Ma, ciò non esclude che per motivi di semplice convenienza o prudenza politica la legge non possa assumere anche per esse il rimedio di una revisione preventiva, onde impedire che si abusi di cotesta libertà di discussione e di stampa: in quella guisa medesima che, sebbene per diritto naturale non possa proibirsi ad alcuno il portar armi, pure la legge politica lo divieta se le circostanze de' luoghi e de' tempi lo richieggono a prevenire certi delitti. Così, restringendo la revisione non ecclesiastica, entro i limiti di una istituzione, non di necessità comandata dal diritto naturale, ma di semplice convenienza, essa perde ogni carattere d' assoluta, diviene meramente contingibile; e capace d'essere allargata, ristretta ed anche abolita del

tutto, secondo la succitata condizione de' luoghi e de' tempi. Ecco perchè abbiamo già veduto che il Gioberti ritiene necessaria la libertà di stampare ne' governi rappresentativi, e vedremo or ora come ripeta pressochè la medesima idea un altro grande filosofo, suo emulo, adducendone assai belle ragioni. Ecco perchè essa diviene forse indispensabile ne' paesi ove la legge ha dovuto ammettere il principio della libertà, o per meglio dire, dell' uguaglianza assoluta de' culti. Il cattolico allora ne sente la necessità più d' ogni altro, siccome di un potentissimo mezzo che può giovargli a propagare la verità, e difendersi nella lotta che contro di esso promovono i culti dissidenti. Finchè l'unità cattolica era, per così dire, il gius comune di tutta Europa, la legge direttiva e suprema di tutte le legislazioni e di tutte le istituzioni civili; la censura proibitiva nelle materie religiose era un diritto e un dovere di ogni legislazione, al fine di conservare quel prezioso beneficio della grande unità. Ma quando questa fu rotta una volta dalla così detta Riforma; tostochè ne rimase rovesciato tutto il sistema del diritto pubblico d'Europa, e stabilito in molti paesi il libero esercizio de' culti diversi; d' allora in poi la libertà della stampa divenne una conseguenza indeclinabile; un bisogno, un diritto; un mezzo, non solo di difesa nella lotta aperta tra loro, ma di propagazione

ancora del vero. Per essa soltanto può il cattolico sperare di ricondurre il libero convincimento della società Europea a quella unità, in cui sola può trovare rimedio alle piaghe morali dalle quali si trova infetta e tratta quasi a dissoluzione.

Per convincersi che questa è la vera intelligenza della dottrina del P. Taparelli, la quale, come ognun vede, non solo è ingegnosa ed elevata, ma è delle più larghe di libertà, basta gettar gli occhi sulla nota XCVII, ove combatte gli argomenti addotti dal Bentham, in difesa dell'infinita libertà della stampa, senz'alcun vincolo di preventiva revisione, ma solo sotto la repressione per via di sentenze de' Tribunali Criminali ne' casi in cui con essa siasi commesso un delitto. Siffatti argomenti possono riassumersi in questo, che dalla libera discussione e dal cozzo delle opinioni contrarie si arriva a conoscere la verità, e che il male prodotto dai libri malvagi si combatte e si distrugge co' libri buoni. Lo che, al dire del gesuita, è quanto il lasciar libertà ai ladri di rubare, purché sia libero anche a' proprietari il difendersi. Molte volte l'ingegno del difensore (dice egli) può essere inferiore a quello di chi impugna la verità. Aggiungete che il male si ascolta e s'insinua più facilmente che il bene. E quanto alle materie metafisiche e morali, le dispute di sola ragione crescono i dubbi e gli errori, non chiariscono la verità: ol-

trecchè, mentre si sta disputando, si dubita, e in questo dubbio la società, che non può arrestarsi, non ha come guidarsi. Dond'egli trae nuovi motivi per confermarsi nella teorica seguita appunto dal nostro Editto, che nelle materie religiose sulle quali poggia l'ordine sociale vuole una censura assolutamente proibitiva, e in tutte le altre accorda libera discussione, sotto alcune discipline preventive, dirette ad impedirne gli abusi.

La confutazione delle dottrine del Bentham fu ripresa con alquanto maggiore ampiezza da altri cinque scrittori Italiani, autori di cinque Memorie, una coronata di premio, le altre d'*accessit*, dalla R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, la quale nel 1842 aveva proposto il seguente tema. » Dimostrare co' migliori argomenti i mali » della stampa licenziosa, ed i vantaggi della » ben regolata; e quindi la necessità d'una » savia censura. » — Come ognun vede, non era un problema che si dava a risolvere, per sapere se il sistema preventivo abbia a preferirsi al repressivo; era un teorema da dimostrare. Gli autori non avevano che a riunire gli argomenti favorevoli. E può quindi pensarsi che in molti, anzi ne' principali s'incontrarono, sebbene qualcuna di quelle Memorie ricresca un pò troppo asciutta. Volendo darne un'idea in poche parole, si può dire che non s'allontanano gran fatto

dall' opinione già riferita del P. Taparelli: L' epigrafe che uno di loro pose in fronte al suo discorso, estratta dalle leggi romane, contiene in se sola la ragione più forte che dir si possa a favore del sistema preventivo. — » *Melius est ab initio jura intacta servare quam post vulneratam causam, remedium quaerere.* » — (*l. ult. C. ex quib. caus. in integ. restit.*). E tanto più, in materia di stampa dee ritenersi meglio prevenire i delitti che non punirli; in quanto che quivi più che in altre qualità di colpe, la pena non può distruggere il male arrecato. Si dichiara pure da' Tribunali soppresso un libro, se ne punisca pure l' autore, ciò non impedisce che sia stato letto prima, e nemmeno che lo sia dopo. Il male che può produrre non si seansa, nè si distrugge, nè si vince. Aggiungete che molte volte lo scritto, sebbene dannoso e pericoloso, non presenta però gli estremi atti a qualificarlo delitto, e a renderlo possibile di una pena. Più ancora; se i libri malvagi si moltiplicano, i Tribunali si stancano di condannare, e lasciano passare ciò che non dovrebbero.

Antonio Rosmini, filosofo sommo ed eminentemente cattolico, quantunque assai malmenato dal Gioberti, ha trattato egli ancora l' argomento della libertà della stampa nella sua *filosofia del diritto* (§ 2107 e seg.). Dopo avere stabilito che la perfezione ideale dell' ordine sociale non poteva essere ope-

rata che dalla verità, dalla giustizia e dal cattolicesimo, sola forma perfetta del cristianesimo; volendo mostrare il modo d' azione di questi tre grandi mezzi, ch' egli riunisce sotto il solo nome di *giustizia*, intesa nella pienezza del suo significato, vi riconosce tre fasi o età, com' egli le chiama. La prima, in cui il cristianesimo ne pose il principio *teoretico e pratico*; il *teoretico* nelle verità che insegna, il *pratico* nella grazia con che avvalora la volontà. La seconda, in cui se ne fa applicazione all' ordine sociale, deducendone le leggi speciali, snodandone i casi giuridici complicati e difficili, e lottando con l' errore che tende ad intromettersi. La terza finalmente, in cui, dedotte dal principio della giustizia le leggi speciali della società, si procura di renderle popolari, infonderle in tutte le menti, imprimerle in tutte le persuasioni. Solo in questa età, ritien' egli, che la giustizia incominci veramente a mostrarsi forza prevalente nelle cose umane. *L' uniformità del pensar nazionale circa le leggi della sociale giustizia*; ecco, a suo dire, la forza irresistibile che mette la giustizia in trono. Ma a questo punto non si arriva senza discussione *lunga, pubblica, libera*. Ci sia permesso ricopiare il brano, ove egli descrive il modo con cui cotesta discussione procede ed agisce, poichè ci sembra importantissimo nell' attuale controversia. — « Gli individui di cui un popolo è composto non

» si possono intendere, se non si parlano
 » molto fra loro; se non si comunicano a
 » lungo, di continuo i propri individuali
 » sentimenti; se non contrastano insieme
 » con calore; se gli errori non escono dalle
 » menti e manifestati appieno sotto tutte le
 » forme, non vengono anche appieno, sotto
 » tutte le forme combattuti; se le idee im-
 » perfette de' singoli non ricevono perfezione
 » dallo scontro colle idee di tutti; se dal-
 » l'abbattersi insieme delle idee non si giun-
 » ge a distinguere quella parte ch'è ammessa
 » da tutti, e dal suffragio di tutti riceve au-
 » torità immensa, da quell'altra parte ch'è
 » meramente individuale, e che suol essere
 » abbandonata agevolmente dagl'individui
 » che la sostengono, tostochè si veggono
 » soli a mantenerla: se finalmente a forza
 » di ragionare insieme non si giunge a con-
 » vincersi, che in molte cose già si conviene
 » senza saperlo; le sole espressioni e le sole
 » forme variando, non il pensiero intimo
 » ch'è eguale; ond'è che spesso, per tro-
 » varsi d'accordo basta si uniformi, o s'ac-
 » cumuni il linguaggio, al che gli uomini
 » presto arrivano, se pur s'avvedono, che
 » in questo solo sta la discrepanza che li
 » divide, massimamente che l'esercizio del
 » ragionare insieme conduce tutti a imparar
 » il linguaggio di ciascheduno, e il lin-
 » guaggio di ciascheduno diventa un solo
 » linguaggio di tutti. — » Qui non c'è bi-

sogno di raffronti nè di commenti; il lettore
 ha già veduto prima che noi gliel'avvertia-
 mo, quanto la condizione sociale di cui qui
 si favella corrisponda a quella in cui ora ci
 troviamo; e come il fine propostosi con
 l'Editto del 15 Marzo sia proprio quello me-
 desimo che, nel pensiero dell'illustre filo-
 sofo, dee condurre l'ordine sociale verso
 l'ideale della sua perfezione: sicchè le sue
 parole potrebbero considerarsi come la espo-
 sizione de' motivi della legge.

Ma non si creda che, ponendo tali prin-
 cipii, l'Autore disconosca gl'immensi danni
 che produce la libertà della stampa nelle cose
 politiche. Converrebbe, dice, esser privi del
 senso comune. Solo avverte che il danno
 scema, quanto più si vien formando un'opi-
 nion pubblica possente a favore della giu-
 stizia. Ecco perchè facendosi a discutere più
 dayvicino la questione intorno ai modi giusti
 d'ovviare cotesti danni, e intorno alla giu-
 stizia del modo preventivo, ritiene non pos-
 sa darsi una risoluzione generale ed astrat-
 ta, ma debba adattarsi alle circostanze par-
 ticolari de' luoghi e de' tempi. Nè s'occupi
 già delle difficoltà a superarsi per compilare
 una buona legge su tale materia, nè di sapere
 se si possa sperare di vincerle tutte. Supposto
 che sia ordinata con saviezza, ed eseguita con
 probità, ricerca solamente; se la Società ci-
 vile ha diritto di difendersi da' suoi assalitori
 in questo modo. E dice di sì quando la con-

dizione sociale sia tale che le formalità e le regole della revisione non rechino grave no-cumento, salvo un leggero incomodo. Finchè si tratta di questioni accademiche e scienti-fiche, o anche di scritti letterari, in cui non si agitano i grandi interessi sociali, in tempi ed in luoghi pacifici, poco rileva che la loro pubblicazione sia ritardata o accele-rata, e che gli autori trovino qualche dif-ficoltà più o meno noiosa. Ma non è così dove la letteratura è obbligata ad esser l'or-gano d'una opinione pubblica, ed è chia-mata a perfezionarla; dove la stampa va connessa intimamente con tutti gl'interessi privati e pubblici; dove havvi pericolo che un partito se ne impossessi esclusivamente come d'un'arma potentissima per soggio-gare gli altri partiti a cui chiuderebbe la bocca; e fors'anche s'impossessi della cen-sura per far ammutolire la verità e la giu-stizia, e traviare l'opinione retta che s'an-drebbe formando. — « Quivi il menomo ri-tardo alla pubblicazione degli scritti (pro-segue l'Autore), l'accrescimento della spesa, anche l'aumento solo degl'incomodi, por-ta un vero danno a quelli che hanno in-teresse nella pubblicazione, e mette a pe-ricolo la causa della verità, della giusti-zia, della religione, che altro appello, altro rifugio non ha, che quello della pubblica opinione. — » In questi casi l'illustre filosofo sostiene che la censura e

tutte l'altre disposizioni preventive volte a rimuovere i mali che si temono rispetto alle persone individue che restan vittime di per-verse letture, o anche ad impedire la dif-famazione e la calunnia delle persone oneste, che vengon prese di mira dalla malignità, non sono ammissibili di fronte al danno che ne risentirebbe l'interesse dell'ordine so-ciale. E allora soltanto le tiene permesse, se gli scritti perversi sono moltiplicati a tal segno, e divenuti a tal perniciosi che v'ha ragion di temere ch'essi rovescino la società stessa nell'anarchia, nè si veda altro mezzo d'ovviare a tanto pericolo. « Nel qual caso, » soggiunge, si suppone prima di tutto che » il governo che opera a nome della società » non mentisca, che non sia un partito egli » stesso; e che si restringa a impedire l'a- » narchia sociale. — » È facile il vedere; come tra queste due fasi della condizione sociale, nell'una delle quali la stampa non ha quasi alcuna potestà sugli interessi pub-blici quotidiani, e nell'altra li predomina al tutto, è una scala ben lunga di altre fa-si, nelle quali la potenza della stampa è maggiore che non nella prima, e va aumen-tandosi a grado a grado con la formazione di quella pubblica opinione, ch'è destinata a dirigere la società verso il suo fine, os-sia la giustizia: unico progetto e perfezio-namento a cui tal nome convenga davvero. Nel sistema del Rosmini le regole e moda-

lità, com' egli le chiama, della censura preventiva dovranno adunque venirsi allargando di mano in mano che cotesta pubblica opinione viene formandosi e perfezionandosi, per ridursi interamente a zero quando si arrivi alla condizione sociale, ch' egli chiama la terza età, ed abbiamo testè descritta valendoci delle sue parole. È un sistema, come ognun vede, ben largo anche questo in fatto di libertà.

Ed ora chi legge potrà intendere agevolmente per quali motivi noi abbiamo creduto, fin dalle prime parole di questo scritto, doverci dar tanto peso alla pubblica opinione nella materia della stampa; e perchè abbiamo stimato opportuno il ricercarla, e porla in luce, estraendola dalle opere di quegli uomini più illustri, che il consenso universale appunto degl' italiani riverisce ed accetta siccome organi suoi. Aggiungasi che anche il Contemporaneo, per bocca del Marchese Potenziani, nel n. 9 del giorno 27 febbrajo, espresse apertamente come opinione della parte moderata de' cittadini, che l' annunciata riforma delle leggi sulla stampa rispettasse il principio della censura preventiva. Dopo che PAPA PIO IX volle aprirci la bocca e permetterci di esporre le nostre idee sugli affari pubblici, i giornali bisogna pur considerarli come organi della opinione pubblica, tanto più quanto più si veggono crescere nel favore universale, che per essi

si misura dall' accrescersi il numero degli associati. Questo favore non manca certo al Contemporaneo; e però l' opinione sua merita d' essere tenuta a calcolo, indipendentemente ancora dai pregi che fanno distinto l' ingegno da cui fu dettato quell' articolo. E così possiamo concludere che l' Editto del 15 Marzo, considerato ne' principii generali che l' informano, soddisface a quanto domandava l' opinione pubblica, sì nell' adottare la revisione preventiva, in cui tutti gli scrittori fin qui accennati sono concordi, sì nell' adottare que' principii particolari che formano la base de' tre sistemi seguiti dai tre illustri filosofi italiani, che siam venuti analizzando: la costituzione di un tribunale di revisione a più gradi di giurisdizione per dar luogo all' appello, proposta dal Gioberti: — la separazione della censura religiosa, che proibisce assolutamente di rimettere in questione le verità rivelate sulle quali poggia l' ordine sociale, dalla libertà accordata di trattare le altre materie tutte, comprese le politiche, sotto il freno d' una revisione che ne allontani gli abusi; proposizione del P. Taparelli: e finalmente l' allargamento progressivo di cotesto freno; a seconda che si vien componendo la sospirata unanimità dell' opinione nazionale intorno alle leggi della giustizia sociale; proposizione del Rosmini.

A meglio confermare quanto noi asseriamo vengono le dimostrazioni di buona ac-
co-

glienza fatte alla legge pontificia dalla pubblica opinione, dopo la sua promulgazione. E' qui per l'opinione di Roma invochiamo la testimonianza dello stesso Contemporaneo, che ogni giorno diviene sempre più accetto all'universale, acquista associati, ed accresce i partigiani dell'onesta libertà, come del verace progresso ne' sentimenti di cristiana giustizia. Per le province poi ce ne fa fede il Felsineo, giornale ch'esso pure ha gran seguaci, ed esprime l'opinione moderata della città di Bologna, importantissima nello Stato per se, e per l'adesione delle vicine provincie. Il primo esprime la sua approvazione, appena promulgato l'Editto, nei numeri che uscirono subito dopo l'interruzione occasionata appunto dal primo attivarla. Il secondo fece altrettanto nel n.º 12 del 24 Marzo dimostrando riuniti in esso quei pregi che il Gioberti aveva richiesti: la revisione non più individuale; assoggettata a regole fisse: dato l'appello: concessa libertà di discutere gli affari pubblici. — Quando si osservi, che questi due giornali, dopo avere in più luoghi lodata e ben accolta la legge del 15 Marzo, non han perduto un solo de' loro associati ma anzi li veggono aumentarsi di giorno in giorno, dobbiamo di necessità concludere che la loro approvazione esprime l'approvazione di quell'opinione della maggioranza savia e moderata, che si viene formando, nella guisa appunto spiegata e desiderata dall'egregio Ab. Rosmini.

Ai giornali fecero eco gli Scrittori più accreditati: tra i quali ricorderemo solamente que' due che son nelle bocche di tutti, e s'acquistarono una popolarità che nessuno vorrà mettere in dubbio, ma che certo non procede da avversione all'idea di libertà: il Professore Orioli ed il Marchese Massimo d'Azeglio. Eppure l'uno e l'altro furon concordi nel lodare il sistema della legge, che accorda bensì la libertà di discutere, ma l'infrena sicchè non degeneri in licenza; l'uno e l'altro approvarono la revisione preventiva, e l'Orioli anzi aggiunse che sarebbe stata vera pazzia il desiderare tra noi l'assoluta libertà della stampa con leggi meramente repressive, come per esempio le francesi, le quali raffrontate alla nostra, contengono *men carità e più pericolo*. Lo stesso dissero presso a poco i giornali della Nazione che da più lungo tempo gode la libertà dello stampare: fino i più conosciuti per costante opposizione ai governi non rappresentativi, e più alla chiesa cattolica ed al Papa, come il *Times*. Lo stesso i giornali francesi di tutti i colori: Giova anzi riportare quel che ne dice l'*Univers* del 7 corrente Aprile, poichè viene ad accrescere le testimonianze di quell'universale e pubblica opinione, che noi crediamo importantissimo l'accertare. — « L'Editto pontificio sulla censura venne » accolto in Italia e fuori dagli animi retti

» e prudenti, amici del progresso legittimo,
 » e nemici tanto delle cieche reazioni, quanto
 » d' un' avventata precipitazione, venne ac-
 » colto, dicevamo, con quella gioia intima
 » e profonda che benedice le riforme vera-
 » camente pratiche, e si spaventa di quel-
 » le che le circostanze non domandano nè
 » permettono. Nell' attuale condizione de-
 » gli spiriti non si sarebbe potuto andare
 » più in là, senza commettere un' impru-
 » denza, che tutti gli uomini ragionevoli
 » avrebbero vivamente deplorata. La sapien-
 » za ispirata di Pio IX. si è rattenuta entro
 » il confine, oltre cui poteva cominciare il
 » pericolo: e bisogna ben dire che la sua
 » prudenza è mirabile e grande, quando si
 » veggono giornali sistematicamente ostili
 » alla Chiesa, costretti a renderle omaggio
 » pubblicamente. Questo fecero di recente
 » persino il *Siecle* e il *Constitutionnel*. » —
 Dopo ciò, come si potrebbe ancora impu-
 gnare, che la nostra legge non abbia sod-
 disfatto all' esigenza della pubblica opinione
 chiaramente spiegatasi prima e dopo la sua
 pubblicazione, e non debba conseguentemente
 riputarsi fondata sulle basi che meglio s' ad-
 dicono alle circostanze attuali del nostro
 Stato?

Nè di più c' eravamo proposto. Ma poichè
 l' opuscolo del Marchese d' Azeglio ha dato
 luogo tra di noi a molte e vive discussioni;
 poichè fu attaccato con assai vivacità e con

altrettanta difeso; poichè alcune dottrine
 ch' egli assume, furono forse fraintese; ci
 sia permesso soggiungere ora qualche breve
 considerazione intorno ad esse, poichè, inte-
 se a dovere, ci paiono poter essere feconde
 d' importantissime conseguenze. Una legge
 sulla stampa, dic' egli, che sia ben fatta,
 nel senso rigoroso dell' espressione, cioè
 che definisca con precisione i limiti tra il
 lecito e l' illecito, non è opera possibile
 all' umano intelletto, perchè è impossibile
 prevedere tutte le idee, le tendenze, le in-
 tenzioni che lo scrittore avvolge col manto
 della parola. Ecco perchè, dopo avere cer-
 cato di procurare la redazione migliore, i
 legislatori, su questa materia, di Francia e
 Inghilterra, hanno immaginato di collocare
 la garanzia non nella legge, che dunque si
 suppone non esserne pienamente capace,
 ma nell' ordinamento della sua applicazione
 e specialmente nella maggiore o minore pub-
 blicità del giudizio, vale a dire, nell' opi-
 nion pubblica, che diviene in questo modo
 custode di se stessa, della morale, della giu-
 stizia propria e de' propri interessi. E nel
 nuovo Editto egli trova la redazione non
 essere poi tanto imperfetta quanto alla pri-
 ma si volle declamare da un qualcheduno;
 e la vera garanzia sociale consistere nella
 nuova procedura introdotta, nell' erezione
 di un Tribunale ordinario o Consiglio di
 censura, che dovrà giudicare con norme fisse,

e con più gradi di giurisdizione, istituiti appunto per tener lontano l'arbitrio e, il capriccio individuale che fin qui erano tutta la legge. Ma perchè l'istituzione buona possa portar buoni frutti, e l'opinione pubblica possa riuscire davvero a sicura garanzia del bene universale, pare all'egregio scrittore, e saviamente, che bisogna dall'un canto assicurare l'esecuzione della legge, dall'altra educar l'opinione, procurando di formare in coloro che dalla legge debbono esser retti e giovarsene, il *senso morale* e l'amore della *legalità*. E qui spende molte ed assai belle parole a far sentire, che il *senso morale*, la *giustizia*, lo *spirito di legalità* è prima necessità, indispensabile condizione di bene nella nostra Società.

Non sarà sfuggito certamente all'attento lettore, come sia questo un ordine d'idee che assai si avvicina e rannoda con quello dell'illustre filosofo roveretano. E saprà ancora che, appena venuto alla luce, non ottenne quell'approvazione così universale ch'ebbero gli altri suoi scritti. Nè poteva essere diversamente, poichè sono queste vedute alquanto lontane dal modo di pensare, stato fin qui comune in chi s'occupava di studi legislativi. A noi pare invece che le siano verità e meritevoli d'una più larga e generale applicazione. Per quanto infatti possa esser vero che, sotto certi rispetti, una buona e perfetta legge sulla stampa sia

molto più difficile a farsi, che non in qualsiasi altra materia legislativa; temiamo però che l'impossibilità assoluta di riuscirvi sia difetto, poco più, poco meno, comune a tutte le leggi. Imperocchè, quella ragione del non poter dare un indice completo delle idee, e meno ancora delle tendenze e dell'intenzioni che può avere uno scrittore, a modo di prescrivere con precisione quali siano lecite quali no, si adatta a tutte le leggi, se non c'inganniamo, in una proporzione più o meno vasta. E non solo alle repressive e penali, ma anche alle civili. L'oggetto comune, di cui tutte si occupano, è sempre l'uomo, o a meglio dir le sue azioni, che tutte trovano il loro movente e principio nelle sue idee; tendenze e intenzioni. Se è vero, che non v'ha delitto senza dolo, e che il dolo è un atto della volontà depravata, che dagli altri uomini chiamati a giudicarlo non si può conoscere in se stessa, ma solo per via di altri atti esterni; sarà pur vero che ogni sentenza criminale contiene un giudizio sull'intenzione del delinquente, più o meno apparente, e desunta per induzioni a traverso il manto in cui tentò avvolgerla la malizia umana; varia e complicata ne' singoli casi, secondo la varietà e complicazione delle idee, delle tendenze e delle intenzioni individuali d'ognuno. Dite lo stesso delle leggi destinate a regolare i contratti, gli atti di

ultima volontà, gli atti di commercio, e simili. Chi può prevedere tutte le forme, sotto le quali potran essere operati e composti dalle sempre varie e sempre nuove idee, tendenze e intenzioni degli uomini? È da gran tempo che le leggi sentirono la loro impotenza a questo riguardo; e dovettero contentarsi di regolarli per via di norme più o meno astratte e generiche. Ma poichè queste si debbono applicare ai singoli casi da uomini che hanno le loro idee, tendenze e intenzioni, nel mentre son chiamati a giudicare le idee, le tendenze e le intenzioni degli altri; è facile il vedere, che i buoni giudici, e la retta applicazione han tanta parte nel far la giustizia in terra, quanto le buone leggi e anzi più.

Ora pare a noi che coteste verità, non nuove certamente nè difficili a intendersi, abbian bisogno di essere predicate e ripredicate tra di noi, dove molti e molti furono lungamente illusi da un ordine d'idee del tutto opposte. Tra gli altri errori che ci ha legato la filosofia materialistica del secolo XVIII c'è anche quella opinione contro di cui parlammo altra volta (*Lettera al Marchese Selvatico sulla storia della colonna infame di Alessandro Manzoni*), che tutti i mali della Società sian conseguenza delle cattive leggi, e che a tutti si ponga rimedio col riformarle. Quindi la falsa speranza di togliere affatto ogni arbitrio de' magistrati,

moltiplicando le leggi e le minute discipline. Pareva quasi che si volesse far a meno dell'opera della ragione dell'uomo, e annientare il più possibile l'uso della sua libertà morale, come fossero due nemiche della giustizia. Non si voleva vedere che all'ultimo le leggi non sono se non pezzi di carta: e che una cattiva istituzione non s'applica da se, per usare una frase d'Alessandro Manzoni. La mala volontà di chi deve farle eseguire può far diventar cattive le più ben immaginate. Per questo ci parve sempre che le riforme della legislazione, presa pur, se si vuole, la parola nel suo più lato significato, sono uno sì de' mezzi di sociale perfezionamento, ma non il solo, e nemmeno forse il principale. Il principale, il più importante veramente di tutti è il migliorare gl'intelletti e le volontà, illuminare le menti e dirigere i cuori verso la giustizia. Allora ciascun individuo che esercita qualche funzione nell'ordine sociale si proporrà per unico fine l'adempimento de' propri doveri. Allora si verrà formando quella pubblica opinione, di cui parla il Rosmini, ordinata secondo i principii della giustizia sociale; a cui è riservato un predominio direttivo su tutti gli ordini, tanto cioè sulle potestà sovrane e legislative, quanto sui ministri ed esecutori della legge, e sui sudditi. Ma a questo fine non s'arriva senza il potente sussidio della religione: che dico,

sussidio? ella dev' essere guida e maestra, perchè sola è luce e fonte di verità. Chi semina senza di lei, semina sull'arena. Chi pretende educare e insegnare senza di lei, deprava non perfeziona. La sterilità e vanità di qualunque istituzione, grande e piccola, la quale non la prenda per base e fondamento, è un fatto incontrastabile dimostrato egualmente dalla storia e dalla ragione. Abbiamo ricordato altrevolte le belle parole ove il Co: De-Maistre illustra questa verità con la solita energia della sua prepotente eloquenza (*Considerations sur la France etc. V.*)

Sono considerazioni dello stesso genere quelle che ci farebber creder pericoloso il grande elogio che l'Azeglio fa dello spirito di legalità, qualora non fosse inteso a dovere, cioè sempre congiunto e regolato da quello ch'egli assai prudentemente gli dà per compagno, e chiama *sensu morale*. Per quanto infatti sia vero, com'egli dice, che non tanto nucono agli Stati le cattive leggi, quanto il non esser osservate quelle che esistono, quali esse sieno; bisogna pur convenire che un'altra inclinazione legatoci dalla filosofia materialistica del Secolo XVIII. è quella di preferire l'osservanza letterale delle forme di procedura, o per meglio dire, la nuda legalità, alla ricerca e allo studio dello spirito ed intendimento della legge; ch'è pur indispen-

sabile per chi voglia farne una retta applicazione ai casi venienti. I quali all'ultimo sono tutti singolari, perchè tutti modificati, come poc' anzi dicevamo, dalle idee, dalle tendenze e dalle intenzioni degli uomini che vi presero parte. Di qui l'odierna prevalenza nel foro, e anche nelle grandi Assemblee legislative, delle sottigliezze che cavillano intorno all'intelligenza di una parola, sopra le opinioni che tengono a guida gli eterni principii dell'immutabile giustizia. Si teme l'arbitrio e perciò si vorrebbe interdirl'uso della ragione. Altra illusione, poichè l'arbitrio non s'evita finchè ci son uomini: e intanto s'inganna il mondo facendo credere di posseder la giustizia, quando non s'ha che una larva; la nuda legalità delle forme. Un paese così regolato, e ce ne furono, e forse ce ne sono ancora, fa come il Fariseo, che si scusa d'essere onesto col servare l'apparenze e le pratiche esterne. Vero sepolcro imbiancato, ove si imitano ed investano gli uffici delle due discipline, pigliando come regolatrice quella ch'essendo di sua natura meramente esecutrice e di forma, qual'è la legalità, deve ricevere norma, direzione, interpretazione, dall'altra, la giustizia, a cui sola compete autorità di Sovrano. Si dimentica quell'insegnamento elementare che ci si diede fin da fanciulli, di obbedire sì alle potestà della terra, non esclusa la paterna, ma in tutto quello che

non sia peccato. Adempiamo dunque, mandiamo ad esecuzione le leggi esistenti; ma dentro quel limite che una legge anteriore ha prefisso: purchè cioè nell'adempierle non si tenga tal modo che venga a offendere i precetti della giustizia. I teologi nol consentono neppure alla carità. Un tal modo, si può dirlo con sicurezza *a priori*, non potrebb'essere conforme allo spirito della legge, se fu, com'esser devè, informata appunto da' principii e precetti della giustizia. È il caso di ricordarsi, che la lettera uccide e lo spirito vivifica. — Donde ritorniam sempre a quella conclusione finale della necessità di formare ed educare il senso morale de' popoli, destinato a servir di custode, non solo della giustizia, ma della legalità ancora, per contenerla entro i veri confini, che il pubblico bene richiede. — « Questo fondamento di giustizia e » lealtà è l'importante; senza questo non si » fonda mai nulla, e con questo, non v'è » edificio tant'alto di cui non si possa un » giorno sperare di vedere compiuta la cima. » — Bellissime parole del Sig. Azeglio, che ben mostrano in lui un concetto assai più elevato e più vero di quel che forse non si gli suppose.

E qui giova ad ogni modo ripetere, che se le riforme legislative non sono il solo nè il principal mezzo di perfezionamento sociale, ne sono uno ad ogni modo; e sarebbe un falso discorso quel che da ciò ne deduces-

se, non doversi la società occupare di rendere le leggi migliori, o almeno di scemarne per quant'è possibile quell'imperfezione che forse non può mai vincersi al tutto. Sì; l'insegnamento religioso sia la guida del verace progresso, ma a questo ci conduca, procurando di render migliori e men difettose le ruote della gran macchina sociale. Se il Marchese d'Azeglio ebbe ragione di disapprovare *lo scatenarsi e il mormorare* di quelli, i quali credettero *fatta male* la legge della stampa, che, a suo dire, *non si può far bene*; non dev'essere vietato però, e non lo è, per consenso di lui medesimo, il suggerire anche in essa quelle riforme che valessero a renderla migliore e men cattiva: salvo l'addollarle o no, secondo sarà per giudicare definitivamente l'inspirata sapienza del nostro PIO IX. A buon conto una di quelle osservazioni ch'erano state argomento di maggiori lamenti nelle città di provincia, ha dato luogo a spiegazioni della Segreteria di Stato, che n'han fatto sparire il difetto. Due censori soli nei Capiluoghi per la revisione politica rendevano impossibile quella prontezza di servizio ch'è uno dei fini propostisi nel preambolo istesso della legge. Nelle città che non sono capo-luogo di provincia diveniva quasi impossibile il pubblicare un giornale, se ogni articolo doveva prima rimettersi ai censori del Capoluogo. Ebbene; la Segreteria di Stato ha dichiarato che, « rimane in pieno

» vigore la revisione ordinaria; anche per
 » le materie politiche, per cui non dovranno
 » sottoporsi al Consiglio di Censura che
 » quegli articoli meritevoli di speciale con-
 » siderazione in dette materie, o in quelle
 » di altri argomenti compresi nello scopo
 » dell'Editto 15 Marzo. — » A buon conto
 egli stesso, il Marchese d'Azeglio, esprime
 il desiderio di veder tolta nell'articolo 4.^o
 del titolo 2.^o, ove si vietano i discorsi che
 rendono odiosi gli atti, le forme e gl'isti-
 tuti del Governo Pontificio, quella parola
 INDIRETTAMENTE, *che apre la porta alla*
sottigliezza e alla slealtà nell'applicazione. —
 Sarebbe dunque slealtà parimenti il voler far
 credere, come pur si volle da taluno, che
 l'opuscolo dell'Azeglio non tenga a calcolo,
 e sconsigli i miglioramenti, de' quali può
 esser capace la legge sulla stampa.

E poichè la promulgazione medesima di
 questa legge, che da alcuni si voleva far
 credere oppressiva della libertà di scrivere,
 ha invece aperta la via ad usarne; e se n'è
 effettivamente fatto uso, sottoponendola a
 discussione essa stessa; ci sia permesso l'ag-
 giungere alcune osservazioni per far ben sen-
 tire, che i divieti compresi negli articoli
 3.^o e 4.^o del titolo 2.^o non presentano poi
 tante imperfezioni, quante per avventura s'è
 creduto a prima giunta. Si può anzi dire
 che le parole vi son pesate per modo da
 render difficile il mutarle con vantaggio. E

prima di tutto hanno il gran pregio della
 brevità, per cui si scema il pericolo delle
 cavillazioni dirette a contorcerne il senso. —
 A convincersi poi ch'è le proibizioni ivi
 espresse non sono tanto severe, si abbia
 la pazienza di raffrontarle coi consigli dati
 dal Gioberti nel luogo già da noi citato più
 alto, e su cui promettemmo favellare di
 nuovo; si vedrà che quant'egli propone, c'è
 già nella legge, sebbene non detto con quella
 diffusione, che può star bene a uno scritto-
 re, e non converrebbe a una legge; la quale
 dev'essere concepita in termini chiari, ma
 imperativi, non esemplificanti. Quattro sono
 gli articoli su cui, secondo lui, può cadere
 la censura libraria, cioè le persone, la po-
 litica, i costumi e la religione. Quanto alle
 persone private e pubbliche egli intende che
 abbia ad esser libera la critica, anco severa,
 delle opinioni e degli scritti altrui, ma la
 censura debba impedire che si tocchino le
 intenzioni delle persone e la loro vita pri-
 vata. La nostra legge provvede benissimo a
 questo col solo vietare *tutto che offenda l'o-*
nore d'ogni persona di qualsivoglia classe,
 mentre il permesso di discutere le opinioni
 è già compreso nella generale concessione
 data all'articolo 2.^o di trattare qualunque
 argomento di scienze, lettere cc. Anzi c'è
 più larghezza nella nostra legge, poichè il
 Gioberti fa distinzione tra le persone private
 e le pubbliche, volendo usati a queste mag-

giori riguardi; e l'Editto le manda tutte del pari. — Riguardo alla politica, il Gioberti domanda si faccia distinzione tra gli atti del proprio governo e quelli degli stranieri, intorno ai quali si vuol permettere maggior libertà di discorso. Ed anche questa distinzione c'è nell'Editto, poichè sebbene de' nostri sia permessa la discussione, e solo vietato ciò che tende a renderli odiosi, parola, come ognun vede assai significante, giacchè la critica non rende odiosa una cosa o una persona, se non quando sorpassi ogni limite di moderazione; per gli stranieri, sian Governi, o anche *famiglie regnanti*, non c'è altra restrizione fuor quella imposta per i privati cittadini, a cui sono interamente pareggiati; *di non offenderne l'onore*. — Quanto finalmente agli ultimi due articoli, il Gioberti vuol rigorosa la censura sul costume, la vuol inflessibile circa il dogma religioso, ma larga in ciò che spetta alle opinioni; sicchè colpisca soltanto l'errore grave, certo ed espresso, non il dubbioso o implicato nelle ambagi di sistemi filosofici, spesso astrusi e difficilissimi. Nè a ciò nemmeno si oppone il nostro Editto, il quale, lasciando alla potestà ecclesiastica la censura su questi due articoli, assicura perciò solo dall'una parte il rigore in ciò che si riferisce a' costumi, dall'altra l'osservanza di quella regola già antica nella Chiesa, che olo in caso di necessità s'abbia a usare del-

l'assoluto divieto, diretto a conservare l'unità, appunto perchè l'unità non si richiede se non nelle credenze necessarie o di dogma, mentre ovunque comincia il dubbio, comincia parimenti la libertà. *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas*: sono magnifiche parole di S. Agostino che la Chiesa non ha mai dimenticate nè può dimenticare.

Il preambolo che precede la legge, su cui ragioniamo, accenna anch'esso la necessità di modificare le leggi sulla stampa col mutarsi delle circostanze e della qualità de' tempi; sicchè può credersi, che avanzandosi per quella strada in cui siamo appena entrati, di mano in mano che si verrà educando l'opinione pubblica, e s'allargherà quel *senso morale* che l'Azeglio vorrebbe universale, moltiplicandosi sempre più gli scritti e i giornali, si potrà credere opportuno il sottoporla anch'essa a qualche modificazione. Mossi da una tale considerazione, ci facciamo coraggio ad esporre, quasi per appendice di questo scritto, ormai troppo lungo, alcune osservazioni intorno a un sistema disciplinare, a cui molte volte volgemo il pensiero, e che forse, maturato ne' consigli sovrani, potrebbe divenire in tempo futuro, più o meno lontano, un mezzo di transazione, e se vuolsi anche, di transizione, tra i due sistemi, preventivo e repressivo.

Per quanto uno sia partigiano del primo,

non può però non riconoscere che anch'esso ha i suoi inconvenienti. I quali si possono ridurre a tre sommi capi: 1. facilità di sopprimere e condannare al silenzio come erronei o pericolosi tutti gli scritti che non si trovano d'accordo colle idee del censore; il quale quand'anche non è spinto da motivi secondarii di odii o passioni private, inclina sempre a credere infallibile il proprio giudizio; donde l'oppressione e l'arbitrio. 2. Difficoltà nell'esercizio della revisione, per la grande moltiplicazione degli scritti, e gli artifici retorici degli scrittori; i quali tendono ad avvolgere d'un linguaggio ambiguo od anche a doppio significato, quelle proposizioni od idee che temono poter essere rifiutate da' censori. 3. La responsabilità nascente dalla pubblicazione di una stampa trasportata dalla persona dell'autore in quella del censore, a meno forse dei casi nei quali appaia un dolo manifesto. Il Gioberti ha tentato di allontanare gl'inconvenienti della prima categoria, introducendo quel suo Consiglio censorio, di cui già toccavamo di sopra; e di cui premettemmo tornar a parlare: dove molti sarebbero i censori costituenti un corpo di giurati intellettuali, com'essi lo chiama, deliberanti a foggia del giuri inglese, che dev'essere unanime acciò valgano le sue deliberazioni a disfavore dell'accusato, sicchè un solo voto favorevole allo scritto esaminato basterebbe a

permetterne la stampa. In un consesso di persone intelligenti e moderate un solo suffragio favorevole alla divulgazione di uno scritto porge, a suo dire, una guarentigia sufficiente della bontà sua, laddove più voti avversi non bastano a giudicarlo degno di riprova: perchè molte cagioni accidentali possono suggerire a più d'un censore una severità soverchia, niuna delle quali può indurre un solo di essi a un rilassamento colpevole e dannoso: molto più che allora chi pronuncia sta responsabile del suo parere, almeno almeno al cospetto della pubblica opinione. — Ora, noi abbiamo già avvertito, che cotesto sistema ripara al primo degli enunciati inconvenienti, ma lascia intatti gli altri due, e forse anzi accresce il secondo: poichè la revisione eseguita da un Consiglio composto di molti individui deliberanti in comune, intralcia ed allunga maggiormente l'esercizio delle sue funzioni; e tanto più quanto più crescono e si moltiplicano le produzioni della stampa.

Abbracciando dunque l'idea dell'accrescimento del numero de' censori onde costituirne una classe di giurati intellettuali, e l'altra pure, che il voto di alcuni di essi, ancorchè non arrivino a comporre la maggioranza, possa bastare a permettere la stampa di un libro, e a garantire la società che non si conteranno idee, proposizioni e dottrine assolutamente malvage, e gravemente

pericolose in uno scritto approvato da loro; si potrebbe modificare il sistema abilitando a stampare e pubblicare qualunque opera, la quale avesse ottenuta l'approvazione di due o anche, se si volesse, di tre censori, tra quelli componenti il giuri scelti ad arbitrio dell'autore stesso dell'opera. Nel sistema del Gioberti l'unico voto favorevole, supponendosi dato in un'assemblea dove tutti gli altri avrebbero opinato in contrario, sarebbe d'assai minore garanzia; potrebbe essere facilmente un paradosso: mentre nel nostro è lecito supporre, che in un'adunanza di più censori, il voto dell'approvazione sarebbe riuscito preponderante. — Sebbene si possa prevedere, che ogni autore darebbe la preferenza, per far approvare le cose sue, a quelli de' censori, coi quali ha più simpatia d'opinioni e principii; non per questo verrà a scemare la garanzia del corpo sociale, una volta che non si ammettano a censori, se non persone rivestite di studi, ingegno e probità non comuni. Si potrebbe anche far pesare su d'essi una parte della responsabilità che resterà pur sempre agli autori in faccia alla legge (non che all'opinione pubblica, secondo vuole il Gioberti) onde reprimere con pene gli abusi e i delitti che si commetterebbero con le stampe; massime laddove si potesse al censore imputare un vero dolo, e anche una crassa negligenza; una colpa lata, come dicono i

giuristi, nell'esercizio di sue funzioni. In questi casi si potrebbe in qualche modo considerarlo come un complice dell'autore. Si può esser certi dall'un canto, che un libro, il quale non avesse trovato qualche approvatore in un corpo di persone intelligenti e savie così numeroso, non meriterebbe di esser tolto dall'oblio; e dall'altro pure, che con tale sistema non si vedrebbero comparire alla luce produzioni ove apertamente si predicassero dottrine e s'esponessero idee e proposizioni e parole sovversive dell'ordine sociale, o empie e depravatrici del pubblico costume. E ciò dee bastare alla società, e considerarsi come sufficiente garanzia, massime quando sia giunta ad un tal grado d'avanzamento, che possa dirsi cresciuta e fatta generale, se non unanime, quell'opinione pubblica e moderata circa la giustizia o senso morale, di cui tante volte abbiám accennato la potenza, usando il linguaggio del Rosmini e dell'Azeglio. Il campo delle opinioni resterebbe libero, con pericolo ancora, se vuolsi, di vederne comparire di erronee: pericolo che già è difficilissimo ad evitarsi in tanta copia di produzioni; e che d'altronde riesce pur sempre men pernicioso, che non l'impastaiare gl'ingegni, assoggettandoli al capriccio e all'arbitrio individuale di censori, sempre inclinati, lo ripetiamo, a prendere le loro opinioni per dogmi necessari, cui non sia lecito contraddire. Ci

sembra che per tal modo verrebbe ad essere risoluto, in questa materia, quel problema, in cui possono dirsi riassunte tutte le difficoltà del riordinamento sociale a giorni nostri: regolare l'esercizio della libertà, vale a dire accordare la massima libertà col minimo danno della cosa pubblica; poichè, in fatti, la si sarebbe proprio conceduta fino al limite estremo, in cui potrebbe cominciare a rimaner lesa la sicurezza del corpo sociale.

Nè qui si arresterebbero i vantaggi del sistema che proponiamo. Se ne coglierebbe qualch' altro ancora di un ordine subalterno. Imperocchè, mentre si resterebbe nei limiti della censura preventiva, larga si ma pur preventiva: s' avrebbe un sistema capace d' adattarsi alle diverse fasi e avanzamenti della società e dell' opinione; potendosi proporzionatamente allargare e restringere sia il numero de' giurati, sia le condizioni e qualità costituenti i requisiti per essere ammessi a far parte di tal corpo. E non sarebbe neppure un sistema nuovo. La prima idea ce ne venne leggendo la storia delle difficoltà che incontrarono i frammenti postumi o *pensieri* di Pascal prima d' essere approvati dai teologi ai quali erano stati sottoposti dagli editori, ond' esser dati alla luce. E potemmo conoscere che allora gli approvatrici dei libri a stamparsi, in Parigi si sceglievano dagli autori o editori; però tra i membri della facoltà teologica o della Sorbona. Si

può vederne la conferma nel Domat *Droit public. liv. 1. tit. XVII sect. II. n. VII*. Lo che ci fa pensare, che il proposto sistema potrebbe applicarsi non solo alla censura politica, ma anche all' ecclesiastica. Imperocchè, sebbene sia vero che questa ha regole diverse dall' altra e più ristrette, siccome già di sopra spieghiamo, pure quanto al modo d' esercitarla non pare che ci sia necessità di tenere una procedura diversa. Nè c' è legge, che noi sappiamo, nel diritto canonico, la quale vi si opponga. Nelle regole, in fatti, intorno ai libri proibiti compilati d' ordine del Concilio di Trento, ed approvate da Papa Pio IV, e precisamente alla regola X, non si fece altro, se non richiamare quanto disponeva il Concilio Lateranense tenuto nel 1515 da Leon X ses. 40. ordinando cioè che, non si potesse stampare libro alcuno, se non previa revisione del P. Maestro del S. palazzo in Roma, e dal Vescovo nelle altre città, o di persone da loro deputate, e dell' inquisitore. Il metodo da tenersi nell' eseguire la revisione non è stabilito, e può benissimo cangiarsi a seconda delle circostanze, come tutte le altre disposizioni di mera disciplina. La legge è soddisfatta, quante volte si stabilisca che tra i censori componenti il corpo de' giurati, la metà o il terzo, per es., sia nominata dal Vescovo e in Roma dal Papa, e da chi egli vorrà designare; il resto, dall' autorità politica: e

non si possa stampare, se tra gli approvatori da scegliersi dall' autore, come poe' anzi proponevamo, non ve ne sia uno almeno degli ecclesiastici.

Quanto al numero degl' individui che dovrebbero comporre il corpo de' giurati approvatori, si potrebbe stabilire che in ogni città, ove trovansi tipografie, il loro numero fosse in proporzione della popolazione, uno, per esempio, ogni 2, 3 o 4 mille anime; aumentando anche la proporzione per le città assai popolate, diminuendola per le meno. Se in Roma si avrebbe un bel numero di approvatori, tenendo la regola di uno ogni quattromila abitanti, nelle altre città bisognerebbe certo prenderne uno per ogni tremila, e forse anche nelle piccole uno ogni duemila: non mai meno di due, uno ecclesiastico ed uno politico. Del resto, s' è già avvertito, doversi coteste minuzie lasciare all' arbitrio del Governo, raccomandando soltanto di estendere il numero quanto più è possibile compatibilmente con lo stato di maggiore o minore avanzamento della buona educazione dell' universale.

E forse per accrescere le garanzie all' esercizio della libertà si potrebbe dichiarare inamovibile l' ufficio di giurato revisore; a modo cioè che chi una volta n' è stato investito, non potesse più esserne privato, se non con un formale giudicato dell' autorità istessa che nominollo, ove se ne esponessero i

motivi: e fosse libero l' appellare da tal giudicato all' autorità del Sovrano, o anche, se si credesse meglio, alla Congregazione dell' inquisizione universale ch' è sempre presieduta dal Pontefice, e che ha giurisdizione speciale in materia di revisione di libri, come già toccammo, e come apparisce dalla Bolla di Benedetto XIV 8 Luglio 1755; ove riordinando la Congregazione stessa, e quella dell' Indice, assegnò regole di tale saviezza, moderazione e rispetto alla libertà degli scrittori, da bastare per se sola a rendere immortale un Pontefice, il quale ha tanti altri titoli alla gloria e alla riconoscenza de' popoli, anche come riformatore politico. — Ma se poi si credesse che quanto ai revisori ecclesiastici l' inamovibilità da noi proposta fosse incompatibile coll' estensione dell' autorità Vescovile, del che potrebbe dubitarsi, e lo lascerem disputare a' Canonisti più capaci; potrebbe ancora limitarsi ai soli revisori politici: riservando ai Vescovi la facoltà di revocare l' autorità che i revisori esercitano solamente come loro delegati, in virtù della decretale testè citata. Resterebbe tra le due classi quella differenza, che fu rispettata dalla nuova legge e che dipende dalla diversa natura delle due potestà, secondo avvertivamo col P. Taparelli, l' una delle quali essendo custode del dogma e del costume, ha dovere rigoroso d' impedirne la perversione; mentre l' altra

come tutrice della libertà, in tutto quanto non è di necessaria unità, può, e qualche volta deve, allargare il freno fino a che non sia posta in pericolo la sicurezza dell'ordine sociale.

E qui ci par tempo di dar termine a questa cicalata, la quale riterremo non inutile affatto, se da una parte sarà riuscita a trarre o a confermare qualcuno nell'opinione che, ai mille titoli, pei quali dobbiam essere riconoscenti al provvido affetto di PIO IX, uno di più se n'è aggiunto col dono fattoci della legge sulla stampa, non perfetta forse nella redazione, ma ne' principii che l'iformano contenente un verace progresso, perchè conforme a quanto domandava l'opinione pubblica, per l'organo degli ingegni più reputati d'Italia, prima e dopo la sua pubblicazione. — Se, dall'altro lato avremo suggerito qualcosa che possa, anche in minima parte, riuscire profittevole a chi dovrà un qualche giorno, quando che sia nell'avvenire, proporre i miglioramenti che il progredire de' tempi non potrà a meno di non domandare. —

Ferrara 30 Aprile 1847.

IMPRIMATUR.

Fr. P. Caj. Feletti O. P. Inqu. S. O.

IMPRIMATUR.

Io. Franciscus Maguani Deleg. Archiep.